

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1289-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERGAMASCO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1960

---

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1960

---

Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle riduzioni daziarie stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, è inteso ad accelerare il ritmo di graduale instaurazione del Mercato comune europeo, nella parte che riguarda le modificazioni delle tariffe doganali, e ha per oggetto il conferimento al Governo della delega necessaria ad emanare i relativi provvedimenti.

Non è certo il caso di ricordare le finalità che i Paesi contraenti si proponevano con il Trattato di Roma — progresso ed armonico sviluppo delle loro economie — od i mezzi previsti dal trattato stesso per il raggiungimento di tali finalità — abolizione dei dazi doganali, dei contingentamenti, degli impedimenti alla libera circolazione dei lavoratori, dei capitali, dei servizi ed altre misure consimili.

Nè è il caso di ricordare come nel Trattato fosse stato contemplato un periodo transitorio di 12-15 anni, entro il quale gli accordi si sarebbero gradualmente attuati secondo una successione di termini prestabiliti, al fine di permettere alle economie dei singoli Stati di provvedere ai necessari adattamenti.

D'altra parte, però, il Trattato, oltre alla norma generale dell'articolo 235, che, nei modi e nei limiti ivi previsti, consente al Consiglio dei ministri della Comunità di apportare emendamenti al Trattato stesso, contiene alcune norme specifiche per quanto riguarda le eventuali modifiche dei termini.

Così l'articolo 15, paragrafo 2, che prevede la possibilità di ridurre i dazi doganali fra i Paesi membri secondo un ritmo più rapido di quello fissato dal Trattato; analogamente l'articolo 24 per quanto riguarda l'abbreviamento dei termini stabiliti per l'allineamento delle tariffe doganali nazionali alla tariffa comune da applicarsi nei confronti dei Paesi terzi.

Nella loro riunione del 10-11-12 maggio 1960 i rappresentanti dei Governi degli Stati della Comunità, tenuti presente i risultati conseguiti dopo due anni dall'entrata in applicazione del Trattato, nonchè la favorevole congiuntura economica, decidevano fra l'altro:

a) che fosse messa in vigore anticipatamente, rispetto al ritmo normale del Trat-

tato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1960, la terza riduzione daziaria, del 10 per cento per le merci da importare dai Paesi membri della Comunità, fatta eccezione per i prodotti agricoli, relativamente ai quali tale riduzione era stabilita nella misura del 5 per cento e limitata a quelli non liberalizzati;

b) di prendere in esame, entro il 30 giugno 1961, la possibilità di una riduzione daziaria supplementare (oltre quella prevista dall'articolo 14 del Trattato) del 10 per cento, da operarsi entro il 31 dicembre 1961, sempre per le merci da importare dai Paesi membri;

c) di procedere, non oltre il 31 dicembre 1960, al primo ravvicinamento delle tariffe nazionali verso la tariffa doganale comune, prendendo per altro, come base di calcolo, i dazi di detta tariffa comune ridotti del 20 per cento e con l'obbligo di non fissare i dazi così determinati ad un livello inferiore a quello previsto dalla tariffa comune non ridotta.

Perchè tali decisioni, ed altre ad esse conseguenti, possano essere introdotte nella legislazione italiana, a mezzo degli opportuni provvedimenti governativi, occorre che il Governo sia a ciò espressamente delegato nei termini del presente disegno di legge.

La necessità di una legge specifica è determinata dal fatto che la delega a suo tempo conferita al Governo con la legge di ratifica del Trattato può ritenersi valida soltanto per gli adempimenti connessi al normale ritmo di attuazione già stabilito, mentre nulla prevede circa le modalità di adattamento della tariffa nazionale a quella comune. D'altra parte la delega conferita al Governo in materia tariffaria fin dal 1949 e prorogata con la legge 24 luglio 1959, n. 693, non può egualmente ritenersi valida sia perchè le modificazioni contemplate da tale legge devono essere adottate *erga omnes* — e non solo nei confronti degli Stati della Comunità —, sia perchè non consentono modificazioni di dazi in aumento, che in alcuni casi l'adozione della tariffa comune renderà invece necessarie.

La Commissione, nella sua maggioranza, scendendo all'esame dei motivi ispiratori del

disegno di legge, ha condiviso il pensiero del Governo circa l'opportunità di accelerare il ritmo di instaurazione del Trattato di Roma. Essa ha posto in rilievo come vari elementi abbiano subito un'evoluzione favorevole non prevedibile nel 1957; così la bilancia dei pagamenti degli Stati membri ed il livello delle loro riserve in divise, i tassi di cambio, praticamente stabilizzati, la liberalizzazione intervenuta anche nei confronti dei Paesi terzi. Soprattutto sono apparsi evidenti l'avvicinamento delle politiche economiche degli Stati contraenti, l'intensificarsi dei rapporti fra i rispettivi ambienti economici, le possibilità offerte dall'alta congiuntura e il vantaggio che in tali condizioni a tutti sarebbe derivato da un più sollecito allargamento del mercato.

I provvedimenti contemplati nel disegno di legge, per i quali dovrà essere conferita la delega, sono apparsi alla Commissione appropriati al raggiungimento dei fini che il Governo si è proposti.

Come è noto, l'articolo 14 del Trattato, alle lettere a) e b) prevedeva che, durante la prima tappa di instaurazione del M.E.C., il ritmo di riduzione delle tariffe doganali fra gli Stati membri dovesse avvenire in tre tempi: rispettivamente un anno, 18 mesi e 18 mesi, e, durante la seconda, pure in tre tempi: 18 mesi, 18 mesi ed un anno.

L'articolo 23 prevedeva che, ai fini della instaurazione della tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi, i dazi fissati in detta tariffa fossero applicati alla fine del quarto anno, se i dazi effettivamente in vigore al 1° gennaio 1957 non si discostavano dai primi di oltre il 15 per cento in più o in meno; mentre, se il divario fosse stato maggiore, alla stessa scadenza del quarto anno si sarebbe dovuto applicare un dazio tale da ridurre lo scarto del 30 per cento.

Il disegno di legge, all'articolo 1, numeri 1 e 2, si propone appunto di abbreviare tutti questi termini, delegando il Governo ad emanare i relativi provvedimenti.

Ma il ravvicinamento dei dazi della tariffa nazionale a quelli della tariffa comune pone altresì la necessità di inquadrare le sottovoci della prima in quelle, meno analitiche, della seconda, di armonizzare le note legali

delle due tariffe e di apportare modifiche alle disposizioni preliminari di tariffa per raggiungere una disciplina uniforme; finalità, quest'ultima, già contemplata dal Trattato all'articolo 27 e da effettuarsi entro il termine della prima tappa, e, cioè, entro il quarto anno.

A ciò provvede il n. 3 del citato articolo 1.

Avanti la Commissione, tuttavia, l'onorevole Ministro delle finanze osservava che, nel corso di una successiva riunione degli esperti degli Stati contraenti, in sede comunitaria, il 12 ottobre ultimo scorso, era stata discussa la procedura da seguire per richiedere l'autorizzazione a fissare contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio in favore di Paesi terzi; ciò in relazione al disposto dell'articolo 25 nel caso di approvvigionamento insufficiente da parte dei Paesi della Comunità.

Al fine di evitare che potesse risulterne una discriminazione a svantaggio dei Paesi membri e di assicurare ad essi un trattamento almeno eguale a quello dei Paesi terzi, in conformità ai suggerimenti della Conferenza comunitaria, e richiamato il disposto dell'articolo 15, parte prima, del Trattato, che consente ad ogni Stato, durante il periodo transitorio, di sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli Stati membri, proponeva il seguente emendamento, accolto dalla Commissione, e da inserirsi fra il n. 1 e n. 2 dell'articolo 1: « sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato comune, la riscossione dei dazi sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del Trattato stesso ».

Infine, tenuto conto della necessità in cui il Governo italiano può trovarsi di procedere alla sospensione dei dazi a' sensi dell'articolo 25 del Trattato, o di ricorrere all'articolo 26 del Trattato stesso, allo scopo di differire, in casi di particolare difficoltà, l'avvicinamento alla tariffa comune, l'onorevole Ministro proponeva il seguente secondo emendamento, da aggiungersi all'articolo 1 dopo il n. 3: « procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a

dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonchè differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 del Trattato stesso ».

La Commissione esprimeva il proprio consenso anche a questo emendamento, per il quale, come per il precedente, è necessaria, per i motivi già adottati, specifica legge di delega.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1; anche qui vi è un emendamento che la Commissione ha unanimemente accolto, e, cioè, la richiesta del parere

della Commissione parlamentare per la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, in relazione alla prossima scadenza del 31 dicembre 1960, data alla quale alcuni dei provvedimenti dovranno essere applicati.

La maggioranza della Commissione, pertanto, pienamente consente nel disegno di legge in oggetto, dal quale si attende favorevoli ripercussioni sulla vita economica del Paese, e confida che il Senato vorrà dare sollecitamente ad esso la propria approvazione.

BERGAMASCO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle riduzioni daziarie stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune**

## Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati, provvedimenti preordinati ai seguenti fini:

1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti dall'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo, lettere a) e b), dello stesso articolo;

2) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo, lettere a) e b) dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, ridotti dal 20 per cento con le modalità indicate nel medesimo articolo ed a condizione che i dazi così calcolati non discendano ad un livello inferiore a quello fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;

3) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune**

## Art. 1.

*Identico.*

1) *identico;*

1-bis) sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1, del Trattato stesso;

2) *identico;*

3) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*).

sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune, apportando altresì alle sottovoci stesse, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria.

Art. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

3-bis) procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonché differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e della marina mercantile, sentita la Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 3.

*Identico.*